



## A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

### ORDINANZA DEL SINDACO N. 12 del 23-02-2021

**OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZARE CAMINETTI APERTI O STUFE TRADIZIONALI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO (A MENO CHE QUESTI NON SIANO L'UNICA FONTE DI RISCALDAMENTO DELL'ABITAZIONE) - SETTIMO PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLA STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - DURATA 5 GIORNI (DAL 24 AL 28 FEBBRAIO 2021 COMPRESI)**

#### IL SINDACO F.F.

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 13/08/2010, n. 155 recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la Legge Regionale 11/02/2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge Regionale 11/02/2010, n. 9 il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m<sup>3</sup>, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile ed urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con D.G.R. n. 1182/2015;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare del 18/07/2018, n. 72 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Regionale della Qualità dell'Aria ambiente – PRQA – dove, nell'evidenziare le criticità delle aree di cui sopra sono state previste specifiche azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici prefissati quale, tra gli altri, quello di “portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido di azoto e materiale particolato fine PM10 entro il 2020”;

CONSIDERATO che il Piano Regionale della Qualità dell'Aria ambiente – PRQA – individua nella combustione delle biomasse la sorgente principale di inquinamento per quanto attiene il materiale particolato fine PM10 e le emissioni dei veicoli diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 per quanto attiene il biossido di azoto

NO2;

VISTO l'Accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale 09/12/2015, n. 1182 con la quale le aree di superamento "Agglomerato di Firenze", "Piana Lucchese" e "Piana Prato-Pistoia" sono state identificate tra quelle per le quali i comuni appartenenti sono soggetti all'elaborazione ed adozione di Piani di Azione Comunale (PAC) di cui alla Legge Regionale n. 9/2010;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Pescia è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento "Piana Lucchese";
- con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 22/06/2016 è stato redatto il "Piano di Azione Comunale - Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell'aria", relativamente sia agli interventi di tipo strutturale che a quelli contingibili ed urgenti;
- la centralina di riferimento per l'area "Piana lucchese" a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori, che misura quotidianamente le concentrazioni di PM10;
- i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;
- in particolare, nell'Area Lucchese gli studi condotti da ARPAT e LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che, pertanto, gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;
- gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano, d'altra parte, il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico, influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

PRESO ATTO che al par. 5 allegato A, la suddetta D.R.G.T. n. 814/2016 prevede che gli interventi contingibili ed urgenti previsti dai PAC dovranno essere suddivisi in due moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari a 1 ed il secondo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari a 2;

VISTA l'ordinanza di questa Autorità Comunale n. 93 del 03/11/2020 con la quale, come previsto dal modulo 1, parte quinta, del D.G.R.T. n. 814/2016, è stata vietata l'accensione di fuochi all'aperto e l'abbruciamento di sfalci, potature e residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt. s.l.m. per il periodo 01/11/2020-31/03/2021;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 8 del 02/02/2021 avente ad oggetto: Divieto di utilizzare caminetti aperti o stufe tradizionali per il riscaldamento domestico (a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione) – sesto provvedimento contingibile ed urgente per la tutela della qualità dell'aria nella stagione invernale 2020/2021 – durata 5 giorni (dal 3 al 7 febbraio 2021 compresi);

VISTA la comunicazione pervenuta da ARPAT e dalla Regione Toscana – Centro Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (C.R.T.Q.A.), in data 23/02/2021, con la quale viene segnalata la necessità di adottare i provvedimenti di cui al modulo 2 dell'allegato A, parte quinta, D.G.R.T. n. 814/2016, poiché:

- sono stati rilevati n. 5 superamenti del valore limite per la media giornaliera del PM10 negli ultimi 7 giorni;

- si prevedono n. 3 giorni con condizioni meteo critiche;
- il livello dell'ICQA determinato è pari a 2;

RITENUTO, quindi, di dover attivare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della Legge Regionale n. 9/2010, come previsto dal modulo 2 dell'allegato A, parte quinta, D.G.R.T. n. 814/2016;

CONSIDERATA la propria competenza a provvedere in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale con ordinanza contingibile ed urgente adottata quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

#### ORDINA

per il periodo dal 24 AL 28 FEBBRAIO 2021 compresi (n. 5 giorni consecutivi), il divieto di accensione di impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse, nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa. Il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato ( $\geq 63\%$ ) e basse emissioni di monossido di carbonio ( $\leq 0,5\% = 5.000$  ppm), ad esclusione delle stufe a pellet. La misura indicata risulta obbligatoria per le parti del territorio comunale di Pescia poste a quota inferiore o uguale a 200 mt. s.l.m.

#### INVITA

la cittadinanza ad attuare una serie di "comportamenti virtuosi" per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, quali:

- limitare, per quanto possibile, gli orari di accensione degli impianti di riscaldamento, con l'accortezza di effettuare il controllo della temperatura massima (ad es. regolando il termostato a non più di 18°C) e la costante manutenzione della caldaia, mantenendola così in perfetta efficienza;
- limitare, per quanto possibile, l'uso di automobili e motoveicoli e, stante l'attuale stato di emergenza sanitaria, preferire l'utilizzo, per gli spostamenti necessari, di mezzi di trasporto relativi alla mobilità dolce (mezzi elettrici e biciclette), quali alternative al trasporto pubblico locale;
- evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi;
- provvedere a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, etc.);
- effettuare, ove possibile, verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di automobili che di motoveicoli;

#### INFORMA

- che resta in vigore l'ordinanza sindacale n. 93 del 03/11/2020 con la quale, come previsto dal modulo 1, parte quinta, della D.G.R.T. n. 814/2016, è stata vietata l'accensione di fuochi all'aperto e l'abbruciamento di sfalci, potature e residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore ai 200 mt. s.l.m., per il periodo 01/11/2020-31/03/2021;
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è il Geom. Luciano Bianchi, Responsabile della Area Organizzativa Opere Pubbliche e Protezione Civile;

#### SI RISERVA

la facoltà di adottare successivi provvedimenti qualora le misurazioni della qualità dell'aria ambiente

effettuate da ARPAT rilevino ulteriori superamenti dei limiti di inquinamento da PM10 stabiliti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure contingibili di cui alla D.G.R.T. n. 814/2016;

#### AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

#### DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia pubblicata sull'Albo Pretorio online dell'Ente;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- che il Servizio Polizia Municipale, unitamente alle altre forze dell'ordine, sia incaricata di effettuare la vigilanza sul territorio al fine di far rispettare quanto ordinato con la presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO f.f.  
GUJA GUIDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.